

22/195/SR09/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE
RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
DELL'INDENNIZZO A FAVORE DEI TITOLARI DEGLI ALLEVAMENTI
DI VISONI, VOLPI, CANI PROCIONE, CINCILLÀ E DI ANIMALI DI
QUALSIASI SPECIE PER LA FINALITÀ DI RICAVARNE PELLICCIA,
NONCHÉ LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI E DELLA DETENZIONE DEI
SUDETTI ANIMALI**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Punto 9) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

PREMESSE

INSERIRE “Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

PREMESSE, penultimo VISTO (pagina 1)

DOPO LE PAROLE “decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146”

INSERIRE “pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001 e”

Articolo 2, comma 1, lettera a)

DOPO LE PAROLE “(...) Codice attività ATECO 01.49.20”

INSERIRE “rilasciato a mezzo visura delle Camere di Commercio”

DOPO LE PAROLE “(...) Legge 30 dicembre 2021, n. 234,

ELIMINARE “(...) dispongono del codice attività”

INSERIRE “che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 o che detengono animali ancora vivi e che, alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 disponessero del codice identificativo attivo rilasciato dall'ASL territorialmente competente”

Articolo 2, comma 1, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) effettivamente esercitato l'attività allevatoriale”

INSERIRE “sulla base dell'ultimo registro di stalla ovvero di ogni documentazione ufficiale disponibile”

DOPO LE PAROLE “con detenzione di animali da pelliccia almeno in un periodo compreso”

ELIMINARE “fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021”

SOSTITUIRE CON “fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro i TRE anni precedenti”

Articolo 3, comma 1

DOPO LE PAROLE “(...) in regime di sorveglianza sanitaria”

INSERIRE “o che abbiano avuto animali abbattuti a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

Articolo 3, comma 1, lettera a)

DOPO LE PAROLE “(...) presenti in allevamento”

INSERIRE “alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

DOPO LE PAROLE “(...) territorialmente competente”

INSERIRE “e da altra documentazione ufficiale disponibile”

Articolo 3, comma 1, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) femmina/fattrice”

INSERIRE “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

Articolo 3, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) negli anni 2020”

ELIMINARE “ovvero nel 2021”

Articolo 3, comma 2, lettera a)

DOPO LE PAROLE “territorialmente competente”

INSERIRE “redatti a partire dall’anno 2019”

Articolo 3, comma 2, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) per femmina/fattrice”

ELIMINARE “come evidenziato dal verbale ispettivo dell’Autorità veterinaria territorialmente competente”

SOSTITUIRE CON “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

Articolo 3, comma 3, lettera a)

DOPO LE PAROLE “(...) dei riproduttori maschi”

ELIMINARE “€.135,00 e riproduttori femmine/fattrici €.95,00

SOSTITUIRE CON “maschi €. 200.00 e riproduttori femmine/fattrici €.140,00”

Articolo 3, comma 3, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) gabbia per femmina/fattrice calcolato”

ELIMINARE “in modo forfettario”

INSERIRE “pari a € 35,00 per le gabbie in acciaio inox arricchite”

Articolo 3, comma 2, lettera c)

DOPO LE PAROLE “(...) vivi in allevamento”

ELIMINARE “€ 8,00 pro capo/mese”

SOSTITUIRE CON “€ 3,00 pro capo/mese”

Articolo 3, comma 2, lettera e)

DOPO LE PAROLE “(...) Femmina/fattrice”

ELIMINARE “€. 2,50 mese”

SOSTITUIRE CON “€. 2,00 mese;”

Articolo 3, comma 3, lettera e)

ELIMINARE “Lettera E: valore economico per l’interruzione dell’attività allevatoriale – vuoto sanitario – calcolato per il periodo che intercorre tra l’introduzione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e la data del 30 giugno 2022, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad € 2,00”

SOSTITUIRE CON “Lettera E: valore economico per l’interruzione dell’attività allevatoriale – vuoto sanitario – calcolato per il periodo che intercorre tra l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale e l’introduzione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; mentre il sostegno economico è calcolato per il periodo che intercorre tra l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale e la data di pubblicazione del presente provvedimento, determinata in base al numero di gabbie per femmina/fattrice pari ad € 2,00”

Articolo 3, comma 3, lettera f)

ELIMINARE

Articolo 3, comma 4

DOPO LE PAROLE “(...) al presente articolo”

ELIMINARE “ comma 1 lettere a, b, c, d, e, f”

SOSTITUIRE CON “comma 2 lettere a) e b)”

Articolo 3, comma 4, lettera a)

DOPO LE PAROLE “(...) è calcolato con riduzione del 50%,”

ELIMINARE “(...) ovvero per i riproduttori maschi € 67,50, mentre per i riproduttori femmine/fattrici € 47,50”

SOSTITUIRE CON “ovvero per i riproduttori maschi € 100,00, mentre per i riproduttori femmine/fattrici € 70,00”

Articolo 3, comma 4, lettera b)

DOPO LE PAROLE “calcolato in modo forfettario”

ELIMINARE “pari a € 25,00 a gabbia”

SOSTITUIRE CON “pari a € 35,00 a gabbia”

Articolo 4, comma 1

ELIMINARE “(...) In attuazione del comma 984, articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a sterilizzarli entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, al fine della eventuale successiva cessione e detenzione presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.”

SOSTITUIRE CON “In attuazione del comma 984, articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto detengono animali da pelliccia sono tenuti a cederli ad associazioni animaliste riconosciute di cui al successivo punto 2, previa sterilizzazione presso strutture autorizzate, in base a disposizioni che saranno emanate con successivo decreto da parte dell’Amministrazione proponente, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, entro X giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto stabilirà i requisiti strutturali e gestionali che le associazioni di cui al punto 2 dovranno garantire per essere ritenute idonee alla ricezione degli animali, le modalità e le tempistiche per le richieste di adozione, le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione e prevedrà infine la possibilità di sottoporre alla soppressione gli animali che non possano essere accolti presso le suddette associazioni e che i proprietari non decidano di continuare a mantenere a proprie spese.” (Tabella C) Nel periodo che intercorre tra la data di vigenza del presente decreto e l’effettivo trasferimento degli animali presso le associazioni animaliste autorizzate, qualora si ravvisasse da parte dell’autorità competente un rischio di compromissione delle condizioni di benessere, potrà essere consentita la soppressione degli animali.”

Articolo 4, comma 2

DOPO LE PAROLE “(...) autorizzata dal medesimo Dicastero.”

ELIMINARE “Tali Enti ed Associazioni riconosciute devono comunque dimostrare di possedere strutture, impianti e gabbie idonei e conformi ad accogliere gli animali da pelliccia nel rispetto di quanto previsto in materia di “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali da pelliccia”, così come previsto dal decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001.”

Articolo 4, comma 3

ELIMINARE “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, qualora le strutture autorizzate ai sensi del comma 2 non siano in grado complessivamente di accogliere tutti gli animali ancora presenti negli allevamenti registrati, i beneficiari possono continuare a detenere gli animali presso i propri allevamenti previa verifica da parte delle aziende sanitarie locali del mantenimento dei requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e inserimento nel registro di cui al comma 4 fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo 3.”

Articolo 5, comma 2, lettera c)

DOPO LE PAROLE “(...) legge 30 dicembre 2021, n. 234”

INSERIRE “il tutto supportato dalla copia dell’ultimo registro di stalla dal quale si evinca il numero di capi vivi presenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 novembre 2020 recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”

Articolo 5, comma 4, lettera c)

DOPO LE PAROLE “(...) femmina/fattrice”

ELIMINARE “come evidenziato dal verbale ispettivo dell’Autorità veterinaria territorialmente competente”

SOSTITUIRE CON “calcolati a partire dal numero totale delle gabbie presenti, attestato da documentazione ufficiale, diviso per il coefficiente di riferimento pari a 5,8, in relazione a quanto definito dal decreto legislativo n. 146/2001, pubblicato in GU n. 95 del 24-4-2001, richiamato nella relazione scientifica di supporto allo stesso.”

Articolo 5

INSERIRE “6. Le istanze saranno istruite entro 90 giorni dalla ricezione delle domande, presentate nel rispetto dei termini indicati al comma 1 del presente articolo”.

Roma, 12 ottobre 2022